



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Sezione III civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **327/2021** promossa da:

Parte_1 (CF: *CodiceFiscale_1*) rappresentata e difesa dall'Avv. *Avvocato_1*
ed elettivamente domiciliata in presso il difensore – Indirizzo telematico

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F., P. I.V.A. e Nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di *Luogo_1* -
Luogo_2 - *P.IVA_1*) e per essa *Controparte_2* (Iscrizione Registro Imprese Roma C.F. e
Partita I.V.A. nr. *P.IVA_2* - quale mandataria con rappresentanza di *Controparte_3*
[...] con il patrocinio dell'avv. *Avvocato_2* elettivamente domiciliato in presso il
difensore – Indirizzo telematico.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti, all'udienza del *Data_1*, hanno precisato le conclusioni come da atto di citazione e
come da comparsa di costituzione e risposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice indicata in epigrafe ha proposto opposizione al precetto, dell'importo di euro
80.026,23, notificatole in data *Data_2* da parte della *Controparte_2* su mandato della
Controparte_4, quale iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art.

107 TUB, delegata, a sua volta, dalla *Controparte_1* che aveva dichiarato di agire quale titolare del credito in forza di un'operazione di ricartolarizzazione.

Lamenta l'opponente:

- la nullità delle procure rilasciate da *Controparte_1* e quindi da questa alla *Controparte [...]* per indeterminatezza dell'oggetto, stante la genericità della definizione di "credito anomalo" e, comunque, la mancata allegazione al precetto della procura alle liti conferita all'avv. *Avvvo_2*

- l'illegittimità dell'operazione di ricartolarizzazione operata da *CP_1* rispetto a quella che la *Parte_2* aveva operato per *Controparte_5* ;

- la carenza in capo a *CP_2* del potere di riscuotere e di agire per il recupero dei crediti oggetto di cartolarizzazione, in quanto società non compresa nel novero degli intermediari abilitati al recupero dei crediti oggetto di cartolarizzazione, (il c.d. servicing), i quali possono essere solo banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993;

- la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla *Con* conseguente alla mancata produzione del contratto di cessione del credito cartolarizzato e l'inadeguatezza dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

- l'estinzione dell'obbligazione, in quanto il creditore non aveva dedotto né provato di aver avanzato le proprie domande nei confronti del debitore principale, ossia la società *CP_6* debitore principale fallito.

Ha quindi concluso chiedendo "Voglia il Tribunale adito, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato, dichiarare l'inesistenza della procura alle liti a favore dell'Avvocato *Avvocato_2* nonché la nullità della procura a favore della *Controparte_4* e della *Controparte_2* in via subordinata e nel merito, per tutte le *Controparte_4*, della *Controparte_1* e della *Controparte_2* in via ulteriormente subordinata e nel merito si chiede che venga dichiarata la estinzione del credito e comunque la carenza di legittimazione passiva della opponente. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa."

Instaurato il contraddittorio si è costituita, per la *Controparte_1* la società *Contropart [...]* la quale, premesso di agire quale mandataria di *Controparte_3* a propria volta, mandataria con rappresentanza di *CP_1* .

Premesso che il precetto notificato traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 2598/2014, notificato in forma esecutiva, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del *Controparte_7*

CP_5 della somma di Euro 68.437,32, oltre interessi e spese della procedura, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, deducendo che, essendo promossa per fare valere vizi formali del precetto, era stata notificata oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc. di venti giorni dalla notifica del precetto.

In ogni caso, ha dedotto che la procura speciale conferita dalla *CP_1* alla *Controparte_1* [...] era stata rilasciata mediante atto pubblico notarile, i cui estremi erano indicati nel precetto, così come per la procura rilasciata dalla *Controparte_3* alla *Controparte_2* e che sempre per atto pubblico era stata rilasciata la procura alle liti in favore del legale, depositando tuttavia le procure medesime.

Ha contestato, quindi, nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo come le cessioni fossero avvenute nel rispetto della normativa vigente in materia, la quale richiede, ai fini del perfezionamento della cessione dei crediti, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso di avvenuta cessione con l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione (oltre l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB). Ha depositato il contratto di cessione originario tra *Controparte_8* ed ha allegato di appartenere al novero dei soggetti abilitati al recupero di crediti e di essere stata delegata alla gestione del credito dalla *Controparte_3* società è iscritta nell'Albo degli Intermediari *Org_1* ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50. Quanto all'estinzione del credito, ha dedotto di aver insinuato il proprio credito nel fallimento del debitore principale.

Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, sufficienti ai fini della decisione in considerazione della questione di diritto affrontata, va premesso che il precetto era stato notificato per il recupero di un credito - oggetto di cessione "in blocco" nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell'art. 58 TUB - accertato con decreto ingiuntivo non opposto ed esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Ne segue che eventuali questioni attinenti all'esistenza del diritto sottostante al titolo (quale il motivo di opposizione relativo alla dedotta, in tesi, estinzione dell'obbligazione fideiussoria per pretesa violazione dell'art. 1957 cod. civ.) restano assorbiti dalla definitività del titolo giudiziale medesimo; le diverse questioni sollevate con i motivi di opposizione al precetto – inerenti alla contestazione della legittimazione attiva e della titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria, ovvero alla società che per questa aveva agito – attengono, invece, alla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto – in tesi - costituisce motivo di

opposizione all'esecuzione anche il caso in cui, pur essendo valido il titolo esecutivo, l'azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo.

Passando, dunque, all'esame dei motivi di opposizione all'esecuzione proposti a vario titolo con riferimento alla legittimità attiva del creditore precettante, va rilevato che – pur essendo sufficiente l'indicazione degli estremi delle procure notarili – parte convenuta-opposta ha depositato, quali documenti di cui ai nn. 5, 6 e 7 degli allegati alla comparsa di costituzione e risposta, le procure notarili menzionate nell'atto di precetto.

Quanto alla legittimità delle stesse, occorre considerare che *Controparte_1* società costituita per la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/1999, aveva conferito al proprio “master servicer”, la società *Controparte_3* [...], iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50, procura speciale per compiere “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”.

Il “master servicer”, a sua volta, aveva incaricato la società *Organizzazione_* per “compiere, in nome e per conto della Società, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato”.

Posto che i motivi di opposizione proposti dalla debitrice muovono, a vario titolo, a censurare la l'illegittimità di tali operazioni, dalla quale deriverebbe il difetto di legittimazione -ovvero di titolarità – per il recupero coattivo del credito, è opportuno richiamare il quadro normativo in cui la doglianza medesima si colloca.

Quanto alla censura – invero genericamente dedotta mediante richiamo del quadro normativo europeo (sostiene difatti l'attrice-opponente che “Nel caso di specie controparte ha dedotto che *CP_1* ha proceduto ad una cartolarizzazione ulteriore rispetto a quella che la *Parte_2* aveva operato per *Controparte_5* . Tale operazione è dunque illegittima alla luce di quanto già ampiamente dedotto cosicché nulla è dovuto a controparte privo di legittimazione ad agire”) – occorre considerare che il Regolamento UE/2017/2402 richiamato dall'opponente introduce un divieto di ricartolarizzazione, definita come “una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione”, con riferimento esclusivamente ai titoli emessi in due o più tranches, con una subordinazione che determina quindi “la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione”. Tale divieto non è applicabile alle cartolarizzazioni i cui titoli

sono stati emessi prima dell' *Data_3* (art. 8 co. 1 lett. a) e alle cartolarizzazioni da utilizzare per “fini legittimi” e cioè, ai sensi dello stesso Regolamento, quello di agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un'impresa di investimento o un ente finanziario; assicurare la solidità dei suddetti intermediari in situazione di continuità aziendale; salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate (aggiungendosi che la valutazione circa la sussistenza di un fine legittimo deve essere condotta dall'Autorità di vigilanza di settore, la *Controparte_9*, la quale autorizza il soggetto vigilato a realizzare un'operazione di ricartolarizzazione).

Pertanto, a fronte della genericità del motivo di opposizione, è sufficiente rilevare che non è escluso in linea generale che la cessionaria - rispetto ad operazioni successiva all' *Data_3* - possa cedere i crediti acquistati, ove l'operazione avvenga a vantaggio dei portatori dei titoli.

Ciò posto, quanto alla normativa interna, va rilevato che la legge n. 130/1990, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, all'art. 2 dispone, tra le altre cose, che i titoli emessi dalle c.d. SPV (società appositamente costituite aventi a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex art. 3 della legge citata) a fronte dei crediti ceduti “sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo *Data_4*, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (comma 1) e, per quanto interessa ai fini del tema d'indagine introdotto dal motivo di opposizione in esame, che “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), - ossia riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento - possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo *Data_5*, n. 385”

La “ratio” sottesa alle disposizioni sopra richiamate è dunque quella di tutelare gli investitori (in senso lato), ossia i risparmiatori che intendono investire nei titoli frutto della cartolarizzazione, atteso che, dopo la cessione del credito, la c.d. SPV provvede all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente e successivamente al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi, in quanto la società veicolo emette titoli negoziabili, trasformandosi in tal modo il credito cartolarizzato in titolo finanziario che viene posto sul mercato, divenendo oggetto di investimento.

In tale contesto, l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB delle società che svolgono l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento – il servicer - costituisce una garanzia del sistema a tutela anche della concorrenza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto con il pubblico, e delle esigenze di prevenzione di fenomeni di riciclaggio. Al servicer fanno capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di garanzia nei confronti del mercato circa il corretto

espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato; verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; accerta che la società cessionaria dei crediti (*Con*) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio della *Con* e quello relativo ad altre operazioni; acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte della *Con*, ossia se quest'ultima finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti "ponte"; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento "ponte" abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi; verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

Tra le attività affidate al servicer rientra anche la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS; a tal fine, il servicer monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati, cura la tempestiva messa in mora dei debitori, avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive, dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco; controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei "trigger event" definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del business plan dell'operazione; monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. "cascata dei pagamenti"), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia.

Se, quindi, non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999 – ossia tutte quelle competenze che costituiscono garanzia di tenuta del sistema - deve invece ritenersi consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative, non essendo in sé illegittima la prassi in cui il c.d. master servicer, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/1990, si serve di un c.d. "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non sottoposto alla vigilanza della *Controparte*.

La stessa *Controparte_*, intervenuta con proprie circolari – la n. 288/2015, come aggiornata al *Data_6* – per regolamentare l’esercizio dell’attività di cartolarizzazione, non ha sanzionato la prassi riscontrata in tal senso e nell’ambito di propri interventi ha ribadito come la *Con* possa delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all’art. 4, comma 4-ter, l. n. 130/1990 – afferenti al diritto di rendere esigibile il credito ceduto -, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, ma ha tenuto distinto da tale profilo la tematica dell’esternalizzazione di funzioni, consistente nella facoltà di avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. (e ciò fermo restando che la stessa *Controparte_*, nell’aggiornamento rubricato *CP_3* in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischio e linee di vigilanza”, abbia messo in guardia dai rischi di tale prassi, raccomandando che questa non venga, di fatto, a determinare un depotenziamento del ruolo del servicer e un approccio minimale nella definizione di assetti e procedure interne).

Dalla lettura coordinata della disciplina normativa, come interpretata dalla stessa *Controparte_*, si evince pertanto che, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il servicer – ovvero il Master servicer - debba essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 TUB.

Non è tuttavia escluso – anzi, costituisce atto di autonomia privata consentito, salve le cautele dettate dalle Circolari della *Controparte_* per il contenimento dei possibili fattori di rischio –, che i “servicer” possano esternalizzare l’attività di recupero a società non vigilate, titolari della licenza prevista dal *Org_3* restando invece non consentita – ma non è questo il tema in esame in cui la *CP_2* [...] era stata delegata ad assumere le opportune e necessarie iniziative giudiziarie o stragiudiziali per il recupero, anche coattivo, dei crediti ceduto “in blocco” - la delega a soggetti terzi non vigilati il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (in tal senso si è di recente espresso il collegio, adito in sede di reclamo avverso il rigetto di istanza di sospensiva ex art. 615 c.p.c., con l’ordinanza pronunciata nel procedimento n. 3006/2023).

Nel caso in esame, in aderenza al dettato di cui all’art. 2. L. n. 130/1990, risulta dai documenti prodotti che il ruolo di servicer – il c.d. master servicer - era stato assunto da *Controparte_10* [...] iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 50. Il fatto che poi l’attività operativa di riscossione, recupero e incasso dei crediti cartolarizzati fosse stata affidata a *Organizzazione_* società non vigilata, titolare di licenza ex art. 115 TULPS, non comporta affatto le conseguenze che vorrebbe trarne l’opponente in punto di illegittimità dell’operazione e, quindi, carenza di legittimazione al precetto: la *Organizzazione_2* – c.d. special servicer o sub servicer

- ha operato quale prestatore del servizio di gestione e recupero dei crediti in via stragiudiziale e/o giudiziale, agendo per conto della mandante quale soggetto al quale era stata esternalizzata l'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Come detto, il soggetto delegato a tale servizio operativo non deve necessariamente ed esclusivamente una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, a condizione però che non venga esternalizzata l'attività di verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo (circostanza, quest'ultima, non verificatasi nel caso in esame).

Quanto al denunciato vizio della procura, va rilevato che la procura speciale rilasciata a tal fine con il rogito in data *Data_7* - la quale contiene l'elencazione in dettaglio dei poteri conferiti dal *Org_4* alla mandataria - è sufficientemente determinata sia quanto al contenuto e tipologia degli atti da compiere sia ai crediti da recuperare che sono, "per relationem", quelli oggetto della cessione in blocco a *Controparte_1* ..

Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova della titolarità del credito, non v'è dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Occorre tuttavia tenere presente che l'art. 58 cit., ove consente "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto. Questa trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: da ciò consegue – come osservato da Cass. 21821/2023, dando seguito all'orientamento di cui a Cass.31118/2017 – che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".

Nel caso in esame, i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,

spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come crediti deteriorati.

Si legge difatti nell'avviso del *Data_8*, depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (e tanto vale anche per la successiva cessione in favore di *Controparte_1* a quale aveva ad oggetto, tra l'altro, i crediti oggetto dell'avviso n. 119 del *Data_9*) che la cessione da parte di *Controparte_11* aveva ad oggetto i crediti, raggruppati nel portafoglio A, B e C e distinti per importo complessivo e relativa fonte dell'obbligazione, oltre che per qualificazione come "crediti a sofferenza" secondo la definizione della *Controparte_* e relativo periodo, ossia la data del *Data_10*.

A fronte della correttezza ed esaustività di una individuazione per categoria adeguatamente determinata, è da rilevare che gli atti del giudizio (in particolare, il decreto ingiuntivo notificato e non opposto n. 2598/2014, relativo all'ingiunzione di pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo passivo di un conto corrente a sofferenza, per i quali la banca aveva intimato il recesso dal contratto e da tutti gli affidamenti accordati) consentono di riscontrare come, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata con il precetto rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria. (conf., più di recente, Cass. n. 4277/2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva "ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ... in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» ..., la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto"). E ciò, a maggior ragione nel caso in esame, ove è stato prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito (vds. allegato n. 10 della comparsa di costituzione e risposta), esonerando definitivamente il debitore dal rischio di un pagamento inefficace.

L'opposizione pertanto deve essere rigettata.

L'attrice-opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata alla refusione delle spese giudiziali, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (scaglione individuato in ragione dell'importo del credito precettato) in misura prossima ai minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte attrice-opponente alla refusione in favore della controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15,00 % del compenso, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile, come per legge.

Perugia, Data_11

Il Giudice

dott.ssa Stefania Monaldi

